



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1642

Modifiche all'articolo 132 della Costituzione in materia di validità dei referendum per la fusione di regioni o la creazione di nuove regioni e per il distacco di province e comuni da una regione e la loro aggregazione ad altra regione

Indice

1. DDL S. 1642 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1642	5
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	11
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 173 (ant.) del 05/08/2020	12
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 179 (ant.) del 23/09/2020	15
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 99 (ant.) del 30/09/2020	20
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 184 (pom.) del 06/10/2020	21
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 102 (pom.) del 15/10/2020	31
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 103 (pom.) del 20/10/2020	32
1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 199 (pom.) del 17/11/2020	33
1.3.2.1.8. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 212 (pom.) del 12/01/2021	39
1.3.2.1.9. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 307 (pom.) del 22/12/2021	42

1. DDL S. 1642 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1642
XVIII Legislatura

Modifiche all'articolo 132 della Costituzione in materia di validità dei referendum per la fusione di regioni o la creazione di nuove regioni e per il distacco di province e comuni da una regione e la loro aggregazione ad altra regione

Titolo breve: *quorum referendum art. 132 Costituzione*

Iter

17 novembre 2020: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1642

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

Luigi Augussori ([L-SP-PSd'Az](#))

Cofirmatari

Stefano Borghesi ([L-SP-PSd'Az](#)), **Roberto Calderoli** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Daisy Pirovano** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Erika Stefani** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Paolo Arrigoni** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Alberto Bagnai** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Claudio Barbaro** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Giorgio Maria Bergesio** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Simone Bossi** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Luca Briziarelli** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Francesco Bruzzone** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Maurizio Campari** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Massimo Candura** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Maria Cristina Cantu'** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Marzia Casolati** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Stefano Corti** ([L-SP-PSd'Az](#)), **William De Vecchis** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Antonella Faggi** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Roberta Ferrero** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Sonia Fregolent** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Umberto Fusco** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Tony Chike Iwobi** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Michelina Lunesu** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Raffaella Fiormaria Marin** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Roberto Marti** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Enrico Montani** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Tiziana Nisini** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Andrea Ostellari** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Giuliano Pazzagliani** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Emanuele Pellegrini** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Pasquale Pepe** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Simona Pergreffi** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Cesare Pianasso** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Simone Pillon** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Pietro Pisani** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Mario Pittoni** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Nadia Pizzol** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Stefania Pucciarelli** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Paolo Ripamonti** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Erica Rivolta** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Massimiliano Romeo** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Gianfranco Rufa** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Maria Saponara** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Paolo Saviane** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Rosellina Sbrana** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Armando Siri** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Paolo Tosato** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Gianpaolo Vallardi** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Manuel Vescovi** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Cristiano Zuliani** ([L-SP-PSd'Az](#))

Natura

Costituzionale

Presentazione

Presentato in data **9 dicembre 2019**; annunciato nella seduta n. 171 del 9 dicembre 2019.

Classificazione TESEO

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA , REFERENDUM , TERRITORIO DELLE REGIONI

Articoli

LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Leonardo Grimani \(IV-PSI\)](#) (dato conto della nomina il 23 settembre 2020) .

Assegnazione

Assegnato alla [1^a Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 28 gennaio 2020. Annuncio nella seduta n. 184 del 28 gennaio 2020.

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1642

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1642

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **AUGUSSORI**, **BORGHESI**, **CALDEROLI**, **PIROVANO**, **STEFANI**, **ARRIGONI**, **BAGNAI**, **BARBARO**, **BERGESIO**, **Simone BOSSI**, **BRIZIARELLI**, **BRUZZONE**, **CAMPARI**, **CANDURA**, **CANTÙ**, **CASOLATI**, **CORTI**, **DE VECCHIS**, **FAGGI**, **FERRERO**, **FREGOLENT**, **FUSCO**, **IWOBI**, **LUNESU**, **MARIN**, **MARTI**, **MONTANI**, **NISINI**, **OSTELLARI**, **PAZZAGLINI**, **Emanuele PELLEGRINI**, **PEPE**, **PERGREFFI**, **PIANASSO**, **PILLON**, **Pietro PISANI**, **PITTONI**, **PIZZOL**, **PUCCIARELLI**, **RIPAMONTI**, **RIVOLTA**, **ROMEO**, **RUFA**, **SAPONARA**, **SAVIANE**, **SBRANA**, **SIRI**, **TOSATO**, **VALLARDI**, **VESCOVI** e **ZULIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 2019

Modifiche all'articolo 132 della Costituzione in materia di validità dei *referendum* per la fusione di regioni o la creazione di nuove regioni e per il distacco di province e comuni da una regione e la loro aggregazione ad altra regione

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge costituzionale interviene sull'articolo 132 della nostra Carta fondamentale apportandovi alcune modifiche in materia di validità del *referendum* indetto per la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni ovvero per consentire che province e comuni siano distaccati da una regione ed aggregati a un'altra.

Per effetto di tali modifiche, la proposta sottoposta a *referendum* risulterebbe accolta se approvata con la maggioranza dei voti validamente espressi dalle popolazioni interessate e se sia raggiunto il *quorum* partecipativo della maggioranza degli aventi diritto, similmente a quanto previsto dall'articolo 75 per i *referendum* abrogativi.

Il vigente articolo 132, prevedendo per la validità del *referendum* il voto favorevole della maggioranza delle popolazioni interessate senza stabilire un *quorum* partecipativo, unitamente all'alto livello di astensionismo che si registra nelle tornate elettorali, si traduce nei fatti nella vanificazione di uno strumento di espressione popolare importantissimo, come quello del *referendum*.

Nel corso degli anni, infatti, la partecipazione elettorale è diminuita in maniera sostanziale: alle prime elezioni della Camera dei deputati (1948) partecipò il 92,23 per cento del corpo elettorale; nel 2013 la percentuale fu del 75,2 per cento, per la prima volta sotto la soglia dell'80 per cento, e alle ultime elezioni politiche l'affluenza è stata del 72,9 per cento.

È inoltre importante precisare che questa tipologia di *referendum* viene attivata principalmente in piccoli comuni, spesso in territori montani, nei quali una consistente parte degli elettori sono iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero). Ciò comporta, non essendo prevista la possibilità di voto all'estero, che la scarsa partecipazione di questa componente di elettorato, sommata all'astensionismo cronico, renda impossibile l'approvazione del *referendum* se non con un plebiscito pressoché assoluto.

Per tali motivazioni si ritiene utile, per il corretto svolgimento del processo democratico, adeguare le disposizioni in tema di *quorum* dei partecipanti a quelle previste dall'articolo 75 della Costituzione per il *referendum* abrogativo.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 132 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « dalla maggioranza delle popolazioni stesse » sono sostituite dalle seguenti: « dalle popolazioni stesse »;

b) al secondo comma, le parole: « della maggioranza » sono soppresse;

c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Le proposte soggette a *referendum* sono approvate se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto ed è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1642
XVIII Legislatura

Modifiche all'articolo 132 della Costituzione in materia di validità dei referendum per la fusione di regioni o la creazione di nuove regioni e per il distacco di province e comuni da una regione e la loro aggregazione ad altra regione

Titolo breve: *quorum referendum art. 132 Costituzione*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 173 \(ant.\)](#)

5 agosto 2020

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 179 \(ant.\)](#)

23 settembre 2020

[N. 99 \(ant.\)](#)

30 settembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 184 \(pom.\)](#)

6 ottobre 2020

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 102 \(pom.\)](#)

15 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 103 \(pom.\)](#)

20 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 199 \(pom.\)](#)

17 novembre 2020

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 212 \(pom.\)](#)

12 gennaio 2021

[N. 307 \(pom.\)](#)

22 dicembre 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 173 (ant.) del 05/08/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 5 AGOSTO 2020
173ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce quanto convenuto all'unanimità nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, svolta ieri sera.

Si è concordato di integrare l'ordine del giorno della seduta odierna con l'esame del disegno di legge n. **1905**, di conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali regionali delle regioni a statuto ordinario, approvato dalla Camera dei deputati. L'incarico di riferire sul provvedimento è stato assegnato alla senatrice Valente. In considerazione della calendarizzazione in Aula per domani mattina alle ore 9,30, si è convenuto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 13 di oggi e di convocare un'ulteriore seduta alle ore 14,30 per il seguito e, possibilmente, la conclusione dell'esame.

Si è poi stabilito di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione, al fine di iniziarne l'esame nelle prossime settimane, due disegni di legge approvati dalla Camera.

Il primo è il disegno di legge n. **1894**, sull'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus.

L'altro disegno di legge approvato dalla Camera è il n. **1900**, concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false.

Si è poi stabilito di proseguire l'esame, già iniziato, dei disegni di legge costituzionali sull'insularità (n. **865**), sulla costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e l'introduzione della clausola di supremazia statale (n. **1825**) e infine sulla tutela costituzionale dell'ambiente (n. **83** e connessi).

Sui disegni di legge in materia di vittime del dovere (n. **876** e connessi) si è preso atto della necessità di attendere che il Governo fornisca gli elementi richiesti sui profili finanziari prima della prosecuzione dell'esame.

Per quanto riguarda il disegno di legge sull'armonizzazione dei comparti sicurezza Vigili del fuoco (n. [1477](#)), si è convenuto di tenerne sospeso l'esame poiché il tema è oggetto di una specifica disposizione del decreto-legge semplificazioni all'esame delle Commissioni 1ª e 8ª riunite.

Su proposta del senatore Augussori, si è altresì deciso di avviare una riflessione sulla riforma della legge n. 352 del 1970, nella parte riguardante i distacchi di Comuni e Province da una Regione e aggregazione a un'altra. Lo stesso senatore ha anche chiesto di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge costituzionale n. [1642](#), in materia di *quorum* previsti dall'articolo 132 della Costituzione.

Su proposta del senatore Garruti, infine, si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno, ai fini di una rapida calendarizzazione, il disegno di legge n. [953](#), a firma della senatrice Donno, che prevede l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in *streaming* delle sedute dei consigli comunali e provinciali.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(1905\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice [VALENTE](#) (PD) riferisce sul decreto-legge n. 86 del 2020, recante misure urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle Regioni a statuto ordinario.

Ricorda preliminarmente che il provvedimento si è reso necessario in quanto è decorso il termine entro il quale la Regione Puglia, dopo la diffida del Governo, avrebbe dovuto adeguare la propria legge elettorale ai principi di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive. Dal momento che la Regione Puglia non ha ottemperato a tale prescrizione, il Governo ha ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione delle imminenti scadenze elettorali a tutela dell'unità giuridica della Repubblica.

Passa quindi a illustrare il testo, che si compone di tre articoli.

L'articolo 1, al comma 1, prevede che il mancato recepimento nella legislazione regionale in materia di sistemi di elezione del Presidente, degli altri componenti della giunta regionale e dei consigli regionali dei principi fondamentali posti dall'articolo 4 della legge n. 165 del 2004 (come modificato dalla legge n. 20 del 2016 che ha introdotto disposizioni in materia di equilibrio di genere) integri la fattispecie di mancato rispetto di norme di cui all'articolo 120 della Costituzione e, contestualmente, costituisca presupposto per un intervento sostitutivo dello Stato.

Il comma 2 detta specifiche disposizioni da applicare nella Regione Puglia per le elezioni del consiglio regionale del 2020, prevedendo che, al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti politici e l'unità giuridica della Repubblica, nella Regione Puglia per le elezioni del consiglio regionale, "in luogo delle vigenti disposizioni regionali in contrasto con i principi della legge n. 165 del 2004 e salvo sopravvenuto autonomo adeguamento regionale ai predetti principi", si applichino le disposizioni ivi previste. Si stabilisce dunque che ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza, di cui uno riservato a un candidato di sesso diverso dall'altro, e le schede utilizzate per la votazione sono conseguentemente predisposte; nel caso in cui siano espresse due preferenze per candidati del medesimo sesso, si procede all'annullamento della seconda preferenza.

Il comma 3 dispone la nomina del prefetto di Bari a commissario straordinario con il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti per l'attuazione del decreto, ivi compresa la ricognizione delle disposizioni regionali incompatibili con la doppia previsione di genere introdotta dal comma 2 per la Regione Puglia. Rimane fermo, secondo quanto specificato ancora dal comma 3, il rispetto del principio della concentrazione delle consultazioni elettorali previsto dal decreto-legge n. 26 del 2020 (articolo 1-*bis*) che ha disposto lo svolgimento contestuale - il 20 e 21 settembre 2020 - delle elezioni

previste nel 2020.

L'articolo 2 dispone in ordine all'invarianza finanziaria del provvedimento, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del decreto-legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge, fissata al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi al 1° agosto 2020.

Conclude sottolineando la particolare rilevanza del provvedimento che, nel favorire un'adeguata partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale del Paese, rappresenta un avanzamento per la società civile sotto il profilo della conquista dei diritti politici e un fattore di modernizzazione delle istituzioni.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) ricorda che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno è stato fissato per le ore 13.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che, in base alle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo di ieri sera, i lavori dell'Assemblea saranno sospesi dalle ore 12 alle ore 15 proprio per consentire l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1905. Sarebbe quindi preferibile anticipare di un'ora sia il termine per gli emendamenti sia la seduta pomeridiana.

Il [PRESIDENTE](#) conviene che, in base all'attuale programmazione dei lavori, vi è il rischio di non riuscire a concludere l'esame del disegno di legge in titolo entro le ore 15. Propone, pertanto, di anticipare alle ore 12 il termine per gli emendamenti e di anticipare alle ore 14 la seduta già convocata per le ore 14,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta pomeridiana di oggi, mercoledì 5 agosto, già convocata per le ore 14,30, è anticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,10.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 179 (ant.) del 23/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 2020
179ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi e per l'interno Variati.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1642) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGUSSORI ed altri. - Modifiche all'articolo 132 della Costituzione in materia di validità dei referendum per la fusione di regioni o la creazione di nuove regioni e per il distacco di province e comuni da una regione e la loro aggregazione ad altra regione
(Esame e rinvio)

Il relatore **GRIMANI** (IV-PSI) riferisce sul disegno di legge costituzionale in titolo, che interviene sull'articolo 132 della Costituzione apportandovi modifiche in materia di validità del *referendum* indetto per la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni ovvero per consentire che Province e Comuni siano distaccati da una Regione ed aggregati a un'altra.

Nell'attuale formulazione, l'articolo 132 stabilisce, al primo comma, che si può, con legge costituzionale, sentiti i consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Al secondo comma, prevede inoltre che si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che Province e Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Con riferimento al secondo comma dell'articolo 132, ricorda che il testo originario della Costituzione non prevedeva alcun *quorum* e si limitava a introdurre la possibilità di consentire il distacco di Province e Comuni che ne facessero richiesta, con *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali. È stata la legge costituzionale n. 3 del 2001, nell'ambito della più generale riforma

del Titolo V, a prevedere sia quali siano le popolazioni interessate, sia il *quorum* deliberativo della maggioranza di queste ultime, sul modello di quanto richiesto fin dall'origine dal primo comma per la fusione o la creazione di Regioni.

Il disegno di legge si compone di un unico articolo, che modifica il primo e il secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione e ne introduce un terzo, stabilendo che, per entrambe le fattispecie, la proposta sottoposta a *referendum* risulti accolta se approvata non più con il voto favorevole della maggioranza delle popolazioni interessate, bensì con la maggioranza dei voti validamente espressi, a condizione - e questo è l'oggetto del nuovo terzo comma - che sia raggiunto il *quorum* costitutivo della maggioranza degli aventi diritto, similmente a quanto previsto dall'articolo 75 della Costituzione per i referendum abrogativi.

La proposta è motivata dalla notevole difficoltà di raggiungere l'elevato *quorum* deliberativo previsto, anche in considerazione della generale riduzione dell'affluenza al voto. Inoltre, viene rilevata, quanto al distacco-aggregazione di Comuni (spesso piccoli) di cui al secondo comma dell'articolo 132, la distorsione per cui i cittadini iscritti nelle relative liste elettorali ma residenti all'estero concorrono al calcolo del *quorum* sebbene non sia prevista l'espressione del voto da oltre confine.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni di esperti sull'argomento. Propone quindi di fissare il termine entro il quale indicare i soggetti da audire per le ore 12 di venerdì 25 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(953) Daniela DONNO ed altri. - Modifiche all'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in streaming delle sedute dei consigli comunali e provinciali

(Discussione e rinvio)

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, composto di due articoli, che intende sopperire alla mancanza di una precisa normativa in tema di trasmissione in *streaming* delle sedute consiliari di Comuni e Province, argomento che peraltro assume particolare rilevanza per il Movimento 5 Stelle.

Ricorda che la pubblicità delle sedute consiliari è garantita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il quale demanda al regolamento comunale l'introduzione di eventuali eccezioni.

L'articolo 1 novella il comma 7 dell'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, al fine di introdurre l'obbligo per Comuni e Province di effettuare la registrazione integrale audio e video delle sedute pubbliche del consiglio e la trasmissione in diretta *streaming* sul proprio sito internet istituzionale, garantendone la visualizzazione e la fruizione sul sito medesimo. Nel caso in cui ciò non sia possibile, colui che presiede dispone l'utilizzo dei sistemi tradizionali di resocontazione o di altri sistemi di registrazione, al fine di garantire sempre la fruizione da parte dei cittadini della seduta sul sito istituzionale dell'ente.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Segnala, al riguardo, che il comma 1 dell'articolo 73 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto cura Italia) nell'introdurre, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, la possibilità generalizzata, per i consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, di riunirsi in videoconferenza, ha

previsto anche che sia garantita adeguata pubblicità delle sedute, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni informali sul tema.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine entro il quale indicare i soggetti da audire per le ore 12 di venerdì 25 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1894) Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri
(Rinvio della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sul tema dell'istituzione di una Giornata in memoria delle vittime del Covid-19 è stato presentato anche il disegno di legge n. [1861](#), anch'esso assegnato in sede redigente, oltre al disegno di legge n. [1775](#), assegnato invece in sede deliberante. Considerato che anche il disegno di legge n. [1795](#), sull'istituzione della Giornata dei camici bianchi, è stato esaminato in sede deliberante, propone di chiedere alla Presidenza la riassegnazione in tale sede dei disegni di legge n. [1894](#) e n. [1861](#), in modo da svolgere così una discussione congiunta anche al disegno di legge n. [1775](#).

A nome dei rispettivi Gruppi parlamentari manifestano il proprio consenso i senatori [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), [GRIMANI](#) (*IV-PSI*), la senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*), i senatori [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) e [RUOTOLO](#) (*Misto*) e la senatrice [VALENTE](#) (*PD*).

Il sottosegretario CASTALDI preannuncia un avviso favorevole del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, acquisito l'assenso di tutti i Gruppi, procederà a chiedere le riassegnazioni nei termini prospettati.

La Commissione prende atto.

(1900) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzi ed altri
(Discussione e rinvio)

Il relatore [RUOTOLO](#) (*Misto*) illustra il disegno di legge in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che si compone di nove articoli e prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false. Alla Commissione è attribuita una molteplicità di compiti, indicati all'articolo 2, volti ad acquisire elementi conoscitivi sulle attività di disinformazione nonché a valutare l'adeguatezza degli strumenti

esistenti per fronteggiare il fenomeno, con eventuale proposta di iniziative affinché risultino più incisive la prevenzione e l'opera di contrasto. Tra i suoi compiti vi è innanzitutto quello di indagare sulle attività di diffusione massiva di informazioni e contenuti illegali, falsi, non verificati, oppure dolosamente ingannevoli sia attraverso i media tradizionali (fermi restando gli strumenti di controllo disciplinati dalla normativa vigente), sia attraverso le reti sociali telematiche e le altre piattaforme tecnologiche analogiche o digitali. Tali "attività di disinformazione" includono la creazione di false identità digitali o la produzione e la comunicazione di tali informazioni e contenuti in forma personalizzata da parte di soggetti che a questo fine utilizzano i dati degli utenti.

Un ulteriore compito è quello di verificare se l'attività di disinformazione sia riconducibile a soggetti, gruppi od organizzazioni, anche aventi struttura internazionale, che si avvalgano anche del sostegno finanziario di soggetti interni o esteri con lo scopo di manipolare l'informazione e di condizionare l'opinione pubblica per specifici interessi, in modo particolare in occasione di consultazioni elettorali o referendarie.

Alla Commissione sono attribuiti anche altri compiti: verificare se siano state compiute, e con quali effetti, attività di disinformazione in materia sanitaria, con particolare riguardo alle attività compiute nel corso dell'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19; verificare se l'attività di disinformazione abbia finalità di odio, ossia di istigazione alla discriminazione o alla violenza; verificare se esistano correlazioni tra attività di disinformazione e attività di natura commerciale; verificare gli effetti derivanti dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie sull'attività di disinformazione, anche con riguardo alla tutela dei dati sensibili e personali e al loro utilizzo.

Nell'ambito dell'esame dell'adeguatezza degli strumenti esistenti per contrastare il fenomeno della disinformazione, la Commissione è tenuta tra l'altro a verificare, con riferimento al settore pubblico, lo stato di attuazione della normativa vigente, delle attività, delle procedure e delle risorse. Con riguardo al settore privato, è tenuta a verificare l'esistenza e l'idoneità delle procedure interne predisposte dai media e dai fornitori di servizi per la rimozione delle informazioni false e dei contenuti illeciti dalle proprie piattaforme, così come delle procedure per la gestione delle segnalazioni e dei reclami presentati dagli utenti e per la prevenzione e il contrasto dei reati commessi per mezzo delle medesime piattaforme, garantendo che tali procedure non siano lesive della libertà di espressione e di stampa, nonché a verificare la possibilità di adottare un codice di autoregolamentazione da parte dei medesimi soggetti.

Infine, alla Commissione è attribuita la facoltà di proporre iniziative normative anche per contrastare il fenomeno del *deepfake* e di promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione.

Gli articoli da 3 a 8 disciplinano la composizione, la durata, i poteri e le modalità di funzionamento della Commissione.

L'articolo 3 prevede che la Commissione concluda i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione, presentando alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.

L'articolo 4 prevede che ne facciano parte venti senatori e venti deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere in proporzione al numero dei membri dei Gruppi parlamentari e favorendo l'equilibrio nella rappresentanza dei sessi. Entro dieci giorni dalla designazione, la Commissione è convocata per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza che si compone di un Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari, eletti dalla Commissione a scrutinio segreto.

L'articolo 5 definisce i poteri della Commissione, prevedendo lo svolgimento della funzione investigativa con gli stessi poteri e limiti dell'autorità giudiziaria. Tuttavia non può essere ricompresa nei poteri della Commissione la facoltà di adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni relative alle indagini stesse nonché alla libertà personale, salvo il caso, di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, di accompagnamento coattivo.

Nello svolgimento della propria attività, la Commissione non interferisce con lo svolgimento delle campagne elettorali o referendarie. Qualora rilevi la diffusione di informazioni false che vedano coinvolto un giornalista, ne informa tempestivamente il presidente nazionale dell'ordine dei giornalisti per la trasmissione degli atti al competente consiglio di disciplina territoriale.

Inoltre, la Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e di documenti relativi a procedimenti giudiziari in corso, di documenti relativi a inchieste parlamentari nonché di atti e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni.

La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto.

L'articolo 6 disciplina le audizioni a testimonianza innanzi alla Commissione prevedendo, in particolare, l'applicazione degli articoli 366 e 372 del codice penale e richiamando, per il segreto di Stato, la normativa prevista dalla legge n. 124 del 2007.

All'articolo 7 si dispone l'obbligo del segreto per ogni componente della Commissione nonché per tutti coloro che collaborano con la Commissione stessa relativamente ad atti, documenti e indagini.

L'articolo 8 demanda l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione a un regolamento interno, da approvare prima dell'avvio delle attività di inchiesta e prevede che le spese per il funzionamento, stabilite nella misura massima di 100.000 euro annui, siano poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera.

L'articolo 9 dispone in merito all'entra in vigore del provvedimento.

Conclude, sottolineando la necessità di un intervento per contrastare il fenomeno delle *fake news*, analizzando al contempo le ragioni della sua diffusione. A tale riguardo, occorre tenere presente che in Italia gli account su Facebook sono addirittura 35 milioni, pur in presenza di un tasso di analfabetismo digitale particolarmente elevato. Auspica, quindi, l'approvazione del testo.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) ritiene necessario approfondire l'argomento attraverso una serie di audizioni di esperti.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) segnala l'opportunità di ampliare l'oggetto della discussione anche al fenomeno delle *chat* in forma anonima, attraverso siti che non consentono l'individuazione dell'autore del messaggio, utilizzate anche per diffondere informazioni false e particolarmente rischiose per gli adolescenti.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine entro il quale indicare i soggetti da audire per le ore 12 di venerdì 25 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.3.2.1.3. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 99 (ant.) del 30/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 99
MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 2020

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Orario: dalle ore 11 alle ore 11,50

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 1642 (QUORUM REFERENDUM ART. 132 COSTITUZIONE)*

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 184 (pom.) del 06/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2020
184ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono il ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano e per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti.

La seduta inizia alle ore 16,20.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e la trasmissione sul canale satellitare e la *web-TV*, e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare. Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sulle linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Il **PRESIDENTE** rivolge il benvenuto al ministro Paola Pisano e introduce i temi oggetto della discussione.

Il ministro Paola PISANO svolge le sue comunicazioni sulle linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Prendono la parola i senatori **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) e **GRASSI** (*L-SP-PSd'Az*) per porre quesiti, a cui risponde il ministro Paola PISANO.

Il **PRESIDENTE**, dopo aver ringraziato il Ministro, dichiara conclusa la procedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea la necessità di posticipare alle ore 11,30 di domani, mercoledì 7 ottobre, le comunicazioni del Ministro per la pubblica amministrazione sulle linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Atto n. 572), inizialmente prevista per le ore 10,30. A quell'ora, infatti, saranno ancora in corso i lavori dell'Assemblea.

Tuttavia, dal momento che probabilmente il parere sull'Atto n. 572 dovrà pervenire alle Commissioni riunite 5a e 14a entro le ore 13, potrebbe essere necessario procedere alla votazione dello schema di parere immediatamente dopo la fine della procedura informativa.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede che quanto meno si preveda una breve pausa, prima del voto, in modo da consentire la predisposizione di eventuali osservazioni da inserire nello schema di parere proposto dal relatore, nel caso che emergessero ulteriori spunti di riflessione dalle comunicazioni del Ministro Dadone.

Il [PRESIDENTE](#) accoglie la proposta del senatore Augussori.

Propone quindi di sconvocare la seduta già prevista per le ore 9 di domani, mercoledì 7 ottobre, e di posticipare alle ore 11,30 la seduta già convocata per le ore 10,30.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLE ORE 9,30 E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLE ORE 10,30 DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 7 ottobre, non avrà luogo e che la seduta già convocata per le ore 10,30 è posticipata alle ore 11,30.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(1900) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzi ed altri

(1549) FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1900, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1549 e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che questa mattina si è tenuto un Ufficio di Presidenza per lo svolgimento di audizioni informali sul disegno di legge in titolo. La documentazione depositata dei soggetti auditi, o anche inviata successivamente, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede redigente, il disegno di

legge n. [1549](#) (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali), a prima firma del senatore Faraone, che sarà esaminato congiuntamente al disegno di legge n. [1900](#), su cui è già stata svolta la relazione e sono iniziate le audizioni informali.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di riaprire i termini per integrare l'elenco delle audizioni informali, per estenderle anche al disegno di legge n. [1549](#).

Il relatore [RUOTOLO](#) (*Misto*) ritiene ragionevole la richiesta del senatore Augussori.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la proposta del senatore Augussori, propone di fissare per le ore 12 di giovedì 8 ottobre il termine per l'indicazione di eventuali ulteriori soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

[\(1762\)](#) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione del disegno di legge in titolo sospesa nella seduta del 30 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono stati presentati undici emendamenti, pubblicati in allegato.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 3.2, 3.50, 4.1, 5.1, 5.3, 6.1 e 7.1 e ne illustra il contenuto.

L'emendamento 3.2 propone di estendere l'indagine campionaria triennale dell'ISTAT e del SISTAN sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza contro le donne anche agli atti compiuti alla presenza o in danno dei figli e agli atti persecutori.

Con l'emendamento 3.50 si intende invece dividere l'Allegato in due parti: l'Allegato A comprenderebbe l'elenco dei quesiti per agevolare la raccolta di informazioni da parte dell'ISTAT, che richiede una particolare specializzazione; nell'Allegato B, invece, sarebbe riportato l'elenco delle domande che devono essere poste dagli operatori di polizia giudiziaria, del tribunale, dal pubblico ministero e della ASL, incentrate essenzialmente sulla relazione tra vittima e autore del reato, che rileva ai fini della qualificazione di un omicidio come femminicidio.

L'emendamento 4.1, oltre a inserire il riferimento introdotto con l'emendamento 3.2, prevede che sia sempre fatta salva la garanzia dell'anonimato per le vittime che sporgono denuncia.

Con l'emendamento 5.1 si precisano, nella lista dei reati per cui è necessario rilevare la relazione tra autore e vittima del reato, i corrispondenti articoli del codice penale. Inoltre, si amplia il novero dei dati da assumere, facendo riferimento anche alle misure di prevenzione e agli ordini di protezione.

Segnala che tali elementi sarebbero particolarmente utili, pur nella consapevolezza che l'accoglimento della proposta comporterebbe un onere aggiuntivo per gli operatori di polizia giudiziaria.

Dopo aver illustrato brevemente l'emendamento 6.1, si sofferma sull'emendamento 7.1, con il quale si prevede che i dati raccolti dall'ISTAT siano comunicati anche agli osservatori regionali, che quindi non dovranno richiederli ai centri antiviolenza.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione giustizia e della Commissione bilancio, per cui non è possibile procedere immediatamente alla votazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#), alla luce della situazione di emergenza legata alla diffusione del Covid-19 anche all'interno del Senato, ritiene opportuno predisporre una lettera per chiedere alla Presidenza del Senato di non procedere, almeno in questa fase, all'assegnazione di provvedimenti a Commissioni riunite.

A seguito dell'osservazione della senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) circa il fatto che i provvedimenti già assegnati a Commissioni riunite dovrebbero a suo avviso essere conclusi secondo la medesima modalità di esame, il PRESIDENTE precisa che la propria proposta si riferisce solo alle assegnazioni future.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az) rileva che eventualmente le Commissioni riunite potrebbero essere collegate tra loro in videoconferenza.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il parere della Giunta per il Regolamento del 9 giugno 2020 consentiva ai senatori di partecipare da remoto solo alle audizioni informali in videoconferenza e soltanto fino al 31 agosto scorso.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) ricorda che tale iniziativa era stata sollecitata da una lettera inviata dal proprio Gruppo. Precisa che è in corso di predisposizione una richiesta analoga per differire ed estendere la previsione a tutte le procedure informative, anche in sede formale, incluse le Commissioni bicamerali. Concorda sulle considerazioni della senatrice Pirovano circa la possibilità di mettere in comunicazione le Commissioni riunite con un collegamento in videoconferenza tra le rispettive Aule. Si potrà valutare in seguito se consentire anche la votazione con la medesima modalità.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che tale proposta, ulteriore rispetto a quella da lui avanzata, dovrebbe essere rivolta al Presidente del Senato e sottoposta alla Giunta per il Regolamento.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) ritiene opportuna una maggiore cautela nel procedere a modifiche regolamentari così rilevanti in una situazione di emergenza, soprattutto con riferimento alle modalità di espressione del voto, che potrebbero portare - con conseguenze rischiose per il Parlamento - a normalizzare ciò che viene deliberato nell'eccezionalità.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) esprime un avviso contrario rispetto alla proposta del Presidente, in quanto tale soluzione potrebbe penalizzare i Gruppi meno numerosi, sotto il profilo della rappresentanza, nel caso che tra i loro componenti vi siano senatori sottoposti alla quarantena. Nel ricordare il proficuo lavoro svolto dalle Commissioni riunite 1a e 8a in occasione dell'esame del cosiddetto decreto semplificazioni, ritiene anzi preferibile incentivare l'esame di provvedimenti in sede riunita.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) sottolinea che il collegamento in videoconferenza tra due Commissioni è già possibile, dal momento che tale modalità di connessione è utilizzata dal Movimento 5 Stelle per le riunioni dei Gruppi di Camera e Senato. Tra l'altro, a suo avviso, sarebbe anche possibile effettuare le votazioni, in quanto il voto sarebbe rilevato per ogni Commissione dal Presidente, che dirige i lavori in presenza.

Il senatore [VITALI](#) (FIBP-UDC), nel concordare con la proposta del Presidente, ritiene che sui temi oggetto del dibattito dovrebbe esprimersi piuttosto la Giunta per il Regolamento, dopo un confronto tra la Presidenza del Senato e quella della Camera dei deputati. A tale proposito, osserva che il presidente

Fico si è espresso in senso contrario all'utilizzo di strumenti tecnologici che non prevedano la presenza dei deputati a Montecitorio.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) obietta che alla Camera è ancora consentita la partecipazione dei deputati alle audizioni informali da remoto e che tale modalità è applicata già dal mese di marzo.

Il senatore [GRIMANI](#) (IV-PSI) valuta positivamente la proposta del Presidente di limitare o addirittura escludere l'assegnazione di nuovi provvedimenti a Commissioni riunite, per evitare la concentrazione eccessiva di senatori nella stessa Aula. In ogni caso, ritiene opportuno che la Presidenza del Senato, su tale questione, avvii un'interlocuzione con la Presidenza della Camera dei deputati.

Il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) concorda con le considerazioni del senatore Grimani.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) ritiene condivisibile la proposta del Presidente.

Il [PRESIDENTE](#) conferma che indirizzerà una lettera al Presidente del Senato per rappresentarle l'esigenza rilevata, tenendo conto del dibattito appena svolto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge n. [953](#) (diretta telematica sedute consigli comunali e provinciali) che si sono svolte nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 29 settembre scorso, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

Comunica inoltre che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge n. [1642](#) (*quorum referendum* art. 132 della Costituzione), che si sono svolte nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 30 settembre scorso, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1762](#)

Art. 2

2.1

[Conzatti](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri monitora e coordina l'attività di rilevazione dei dati effettuata da ISTAT e SISTAN, secondo le modalità di cui al comma 3.»

Art. 3

3.1

Conzatti

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, al primo capoverso, sopprimere le parole:* «, attenendosi a quanto previsto dall'allegato A,»;

2) *al comma 1, al secondo capoverso, sostituire le parole:* «da rilevare sono riportate nell'allegato A» *con le seguenti:* «sono da rilevare con modalità statuite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, su proposta del Dipartimento per le Pari Opportunità, entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 4, comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole:* «secondo quanto previsto dall'allegato A e» *con le seguenti:* «secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 3, comma 1 e»

b) *all'articolo 5, comma 1, primo capoverso, sostituire le parole:* «secondo le modalità previste dall'allegato A» *con le seguenti:* «secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 3, comma 1»;

c) *all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole:* «secondo le modalità previste dall'allegato A» *con le seguenti:* «secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 3, comma 1»;

d) *sopprimere l'allegato A.*

3.2

Laforgia, Valente

Al comma 1 sostituire le parole « e stalking» con le seguenti: «, anche alla presenza o in danno dei figli e atti persecutori.»

3.3

Conzatti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La raccolta delle informazioni da rilevare è effettuata a fini statistici e deve essere sottoposta al monitoraggio del Garante per la protezione dei dati personali, per quanto di competenza».

3.50

Rauti, Valente

All'allegato A, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole* «ELENCO DEI QUESITI SULLA VIOLENZA SESSUALE PRIMA DEI 16 ANNI» *e le parole* «ELENCO DEI QUESITI SULLA VIOLENZA SESSUALE PRIMA DEI 16 ANNI IN AMBITO FAMILIARE» *aggiungere le seguenti:* «(I quesiti devono essere posti previa autorizzazione dell'esercente la responsabilità genitoriale)»;

b) *sostituire le parole* «ELENCO DEI QUESITI SULLA VIOLENZA PSICOLOGICA ED ECONOMICA (PER LE DONNE IN COPPIA)» *con le seguenti* « ELENCO DEI QUESITI SULLA VIOLENZA PSICOLOGICA, ECONOMICA E ANCHE alla presenza o in danno dei figli (PER LE DONNE IN COPPIA)» ;

c) *dopo le parole* «minaccia di uccidersi?» *inserire le seguenti:* « l'episodio di violenza è avvenuto alla presenza di figli minori di età o erano comunque presenti in casa figli minori di età al momento dell'episodio?»;

d) *a l capoverso* *Elenco dei quesiti sullo stalking, inserire, in fine, le seguenti parole:* «Gli atti persecutori sono stati perpetrati alla presenza di figli minori di età o erano comunque presenti in casa figli minori di età al momento della commissione degli atti?»;

e) *sostituire le parole* da «Relazione autore-vittima: elenco del set minimo» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «Relazioni autore-vittima: elenco del set minimo di modalità che devono

essere previste nelle rilevazioni dell'ISTAT sui centri antiviolenza:

1. coniuge/convivente; 2. fidanzato; 3. ex coniuge/ex convivente; 4. ex fidanzato/a; 5. altro parente; 6. collega/datore di lavoro; 7. conoscente/amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. insegnante o persona che esercita una attività di cura e/o custodia 12. medico o operatore sanitario 13. persona sconosciuta alla vittima; 14 altro; 15. autore non identificato.»

f) *dopo l'allegato A, aggiungere il seguente:*

«ALLEGATO B

Relazioni autore-vittima previste nei sistemi informativi del Ministero della salute, del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia

1. coniuge/convivente; 2. fidanzato; 3. ex coniuge/ex convivente; 4. ex fidanzato/a; 5. altro parente; 6. collega/datore di lavoro; 7. conoscente/amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. Insegnante o persona che esercita una attività di cura e/o custodia 12. Medico o operatore sanitario 13. Persona sconosciuta alla vittima; 14 altro; 15. autore non identificato.»

Art. 4

4.1

[Rizzotti, Valente](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole* «decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2009» *inserire le seguenti:* « e al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, recante le linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza»;

b) *sostituire le parole da:* «tra vittima e autore dei reati» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «ai sensi dell'Allegato A e rilevando le diverse forme di violenza contro le donne, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche alla presenza o in danno dei figli e atti persecutori; gli indicatori di rischio di rivittimizzazione previste dall'allegato B di cui al citato decreto del presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017 e le caratteristiche dell'utenza, facendo salva la garanzia di anonimato delle vittime».

Art. 5

5.1

[Maiorino, Mantovani, Valente](#)

All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole da:* «introduce» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «nel proprio sistema informativo con riguardo ai reati di cui al comma 3, la compilazione obbligatoria, anche da allegare alla comunicazione della notizia di reato trasmessa al procuratore della Repubblica, dei dati relativi alla relazione autore-vittima secondo quanto indicato all'Allegato A; all'età e al genere degli autori e delle vittime; alla tipologia di violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche alla presenza o in danno dei figli e atti persecutori; alle informazioni su luoghi ed eventuale tipologia di arma utilizzata.»;

b) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *dopo le parole:* «di cui al comma 3» *inserire le seguenti:* «dell'età e del genere degli autori e delle vittime»;

2. *sostituire le parole:* «e stalking» *con le seguenti:* «, anche alla presenza o in danno dei figli e atti persecutori; le informazioni su luoghi ed eventuale tipologia di arma utilizzata.»;

3. *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. La relazione autore-vittima è rilevata per i seguenti reati:

a) omicidio anche tentato di cui all'articolo 575 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo

comma del codice penale;

b) percosse di cui all'articolo 581 del codice penale;

c) lesioni personali di cui all'articolo 582 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 583 del codice penale e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma e 585 del medesimo codice penale;

d) violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale;

e) violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale;

f) sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;

g) aborto di donna non consenziente di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194;

h) minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale;

i) abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591 del codice penale;

j) prostituzione minorile di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale;

k) favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3, della Legge 20 febbraio 1958, n. 75;

l) violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale anche nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-*ter* del codice penale e violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-*octies* del codice penale;

m) atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale e corruzione di minorenne di cui all'articolo 609-*quinquies* del codice penale;

n) violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 570 del codice penale e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-*bis* del codice penale;

o) danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;

p) estorsione dell'articolo 629 del codice penale;

q) maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale;

r) atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale;

s) circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale;

t) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, diffusione di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale;

u) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 387-*bis* del codice penale;

v) costrizione o induzione al matrimonio di cui all'articolo 558- *bis* del codice penale;

z) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale;

aa) tratta di persone di cui all'articolo 601 del codice penale.»;

4. *sopprimere il comma 4;*

5. *al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «vittima di violenza» inserire le seguenti: «in ogni grado del procedimento giudiziario»;*

b) *dopo le parole: «misure di prevenzione» inserire le seguenti: «applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria»;*

c) *sostituire le parole da: «nonché i dati relativi» fino alla fine del periodo con le seguenti: «i provvedimenti di archiviazione e le sentenze.»;*

6. *al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo: «Dei dati riguardanti le donne che hanno*

subito violenza e che hanno presentato denuncia deve essere assicurato l'anonimato.».

5.2

[Leone](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Sono altresì rilevati i dati relativi alle informazioni su luoghi, motivi, eventuale tipologia di arma utilizzata ed eventuali patologie psichiatriche dell'autore del reato accertate con sentenza passata in giudicato.»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:* «4. Con riguardo ai reati di cui al comma 3 sono altresì rilevati i dati relativi alle informazioni su luoghi, motivi, eventuale tipologia di arma utilizzata ed eventuali patologie psichiatriche dell'autore del reato accertate con sentenza passata in giudicato.».

5.3

[Maiorino](#), [Mantovani](#), [Valente](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo la parola:* «informazioni» *inserire le seguenti:* «di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater»;

b) *al comma 6 sopprimere le parole:* «,ordini di protezione»;

c) *dopo il comma 6 inserire i seguenti:*

«6-bis. La banca dati di cui al comma 5 indica altresì con riguardo alle misure cautelari e alle misure di sicurezza il tipo di misura applicata, l'eventuale applicazione degli strumenti di controllo elettronico, nonché le eventuali violazioni della misura applicata e il suo aggravamento, e l'avvenuta trasmissione al giudice civile ai sensi dell'articolo 64-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale.

6-ter. La banca dati di cui al comma 5 indica altresì i dati relativi alle misure di prevenzione applicate ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38; dell'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 e degli articoli 1, comma 1, lettera c), quando la persona sia dedita anche alla commissione dei reati di cui al comma 3 del presente articolo, e 4, comma 1, lettera i-ter) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

6-quater. La banca dati di cui al comma 5 indica per ogni donna vittima di violenza in ogni grado del procedimento giudiziario altresì le informazioni sugli ordini di protezione in materia civile e sulle modalità di affidamento dei figli minorenni adottate nei procedimenti civili di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile, in cui sono parti l'autore e la donna vittima di violenza, specificando se nel corso del procedimento civile sono stati acquisiti atti e documenti, non coperti da segreto istruttorio, formati nel corso dei procedimenti penali.».

Conseguentemente, all'articolo 6 aggiungere in fine la seguente lettera: «c) con riguardo agli indagati e agli imputati per i reati di cui all'articolo 5, comma 2 nonché alla persona offesa e alle parti civili l'indicazione delle misure di affidamento dei minorenni ovvero delle misure adottate ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, qualora disposte, nell'ambito di procedimenti civili tra le stesse parti.».

Art. 6

6.1

[Laforgia](#), [Valente](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole* «autore-vittima del reato» *inserire le seguenti:* «secondo quanto indicato all'Allegato B»,

2) *sostituire le parole* « e delle vittime.» *con le seguenti* « e delle vittime, alla tipologia di

violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche alla presenza o in danno dei figli e atti persecutori, alle informazioni su luoghi e alla eventuale tipologia di arma utilizzata con riguardo ai reati di cui all'articolo 5, comma 3.

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a) dopo la parola » nonché« inserire le seguenti » alla persona offesa e« e sostituire le parole »al patrocinio a spese dello stato« con le seguenti: »e del conseguente provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 comma 4-ter d.P.R. n.115 del 2002 (TU spese di giustizia)«;*

2) *alla lettera b) sostituire le parole da » all'applicazione« fino alla fine del periodo con le seguenti: »a precedenti condanne a pene detentive e alla qualifica di recidivo«.*

Art. 7

7.1

[Rampi, Valente](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole «case rifugio accreditati» inserire le seguenti: « su dati disaggregati per Regioni, province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali».*

b) *al comma 1, lettera a) dopo le parole « dell'utenza» inserire le seguenti: «garantendo l'anonimato dei dati, »;*

c) *al comma 1, lettera b) sostituire le parole « e stalking» con le seguenti: « assistita e atti persecutori».*

d) *dopo le parole "tipologie di" inserire le parole "interventi di"*

e) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: «1-bis. I dati rilevati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al comma 1 sono trasmesse alle Regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali che ne fanno richiesta.*

1-ter. Al fine di non gravare sulla attività dei centri anti violenza e delle case rifugio le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, fatte salve le loro competenze e la possibilità di effettuare autonome rilevazioni sul fenomeno della violenza, utilizzano i dati disaggregati su base territoriale raccolti dall'Istat per le indagini periodiche di cui al comma 1».

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 102 (pom.) del 15/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 102
GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 2020

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,45

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 1642 (QUORUM REFERENDUM ART. 132 COSTITUZIONE)*

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 103 (pom.) del 20/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 103
MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2020

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,15

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 1642 (QUORUM REFERENDUM ART. 132 COSTITUZIONE)*

1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 199 (pom.) del 17/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2020
199ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")

(Parere alla 13ª Commissione su emendamenti. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria nell'odierna seduta della Sottocommissione per i pareri. Propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az), a nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) illustra l'emendamento 1.1000 riferito al disegno di legge in titolo e propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere proposto dal relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Rinvio del seguito della discussione)

La relatrice **DE PETRIS** (*Misto-LeU*) informa che, pur essendo pervenuta la relazione tecnica verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, deve essere ancora completata l'istruttoria da parte della Commissione bilancio, che tuttavia è convocata domani.

Il PRESIDENTE rinvia, pertanto, il seguito della discussione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(852) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI ed altri. - Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo

(Esame e rinvio)

Il relatore **GARRUTI** (*M5S*) illustra il disegno di legge costituzionale in titolo, a prima firma del senatore Perilli, che reca una modifica all'articolo 75 della Costituzione in tema di referendum abrogativo e introduce alcune novelle alla legge n. 352 del 1970 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) e alla legge n. 87 del 1953 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

L'articolo 1 aggiunge un comma all'articolo 75 della Costituzione, al fine di prevedere che, qualora la proposta soggetta a referendum sia approvata, il legislatore non possa introdurre la medesima normativa prima di cinque anni dalla sua abrogazione, salvo che con una deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Al riguardo, ricorda che la Corte costituzionale è intervenuta in materia con distinte pronunce e in tempi diversi, delineando una evoluzione giurisprudenziale che ha concorso alla diffusione di un orientamento secondo il quale, pur con varia argomentazione, ravvisa la vincolatività per il legislatore in ordine al ripristino della normativa oggetto di abrogazione referendaria. In particolare, la sentenza n. 199 del 2012 ha dichiarato, per la prima volta, l'illegittimità costituzionale di una norma primaria per violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare mediante il referendum *ex* articolo 75 della Costituzione. Tale sentenza ha altresì tratteggiato un orizzonte temporale entro cui collocare l'operatività del vincolo, benché non predeterminato, ma flessibile e riferito a elementi fattuali che siano indice di un possibile mutamento rispetto alla "situazione" in cui il corpo referendario abbia espresso il suo puntuale dissenso rispetto a una normativa. Ha infatti ravvisato: "un simile vincolo derivante dall'abrogazione referendaria si giustifica, alla luce di una interpretazione unitaria della trama costituzionale ed in una prospettiva di integrazione degli strumenti di democrazia diretta nel sistema di democrazia rappresentativa delineato dal dettato costituzionale, al solo fine di impedire che l'esito della consultazione popolare, che costituisce esercizio di quanto previsto dall'articolo 75 della Costituzione, venga posto nel nulla e che ne venga vanificato l'effetto utile, senza che si sia determinato, successivamente all'abrogazione, alcun mutamento né del quadro politico, né delle circostanze di fatto, tale da giustificare un simile effetto".

Dunque, la proposta in esame aspira a superare questa indeterminatezza temporale e a circoscrivere il vincolo derivante dal risultato referendario a un periodo temporale di cinque anni, ripristinando così la simmetria tra esito negativo ed esito positivo del referendum. Infatti, la legge n. 352 del 1970 sancisce che, qualora il risultato della consultazione sia negativo, non potranno essere proposti referendum per l'abrogazione della stessa legge per un periodo di cinque anni. Pare dunque ragionevole ipotizzare che, in caso di esito positivo, sia rispettata la volontà popolare per pari tempo.

L'articolo 2 apporta alcune modifiche alla legge n. 352 del 1970. In particolare, con una novella all'articolo 33, terzo comma, si prevede che, non oltre il termine di tre giorni prima della data fissata per la deliberazione della Corte costituzionale sull'ammissibilità del referendum, i promotori depositino una memoria concernente l'intento perseguito, ai fini della valutazione dei profili di violazione del divieto di ripristino sostanziale o formale della normativa abrogata. Si segnala, in proposito, che la menzione di un "divieto di ripristino" esprime un concetto diverso da quello profilato dalla novella costituzionale sopra ricordata, la quale prevede non un divieto, ma un aggravio procedimentale per il ripristino.

Con una novella all'articolo 37 si prevede che, nei cinque anni successivi all'abrogazione delle disposizioni oggetto di referendum, i promotori, al fine di assicurare il rispetto della volontà manifestata dagli elettori, possano promuovere la questione di legittimità costituzionale sui provvedimenti legislativi che introducano nuovamente la normativa abrogata.

L'articolo 3 novella la legge n. 87 del 1953, introducendo l'articolo 32-*bis*, in base al quale, per i profili richiamati al quinto comma dell'articolo 75 della Costituzione, la questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge può essere promossa dai promotori del referendum di cui al medesimo articolo 75. Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge o dell'atto avente forza di legge che ripristina la normativa abrogata, i promotori del referendum possono promuovere la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 37, quarto comma, della legge n. 352 del 1970.

Inoltre, prevede che nelle more della definizione del giudizio, sia sospesa l'efficacia degli atti amministrativi adottati sulla base della legge o dell'atto avente forza di legge approvati in violazione dell'esito referendario.

L'articolo 4, infine, dispone in merito all'entrata in vigore.

Poiché le disposizioni illustrate incidono sia sulla Costituzione, sia su leggi ordinarie, ritiene opportuno riformulare gli articoli 2 e 3 in modo tale da inserire le relative disposizioni direttamente nel corpo del disegno di legge costituzionale, senza novellare fonti di rango inferiore.

Il PRESIDENTE, considerata la complessità della materia, propone di svolgere un ciclo di audizioni informali, fissando il termine per la proposizione dei soggetti da audire per le ore 12 di lunedì 23 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), considerato l'inserimento all'ordine del giorno di nuovi disegni di legge costituzionale, chiede come mai non si proceda con l'esame del disegno di legge costituzionale n. 1089 (Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum), che era in avanzato stato di definizione.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), correlatore sul disegno di legge n. 1089, conferma che in effetti l'esame del testo era a un punto di definizione tecnico-giuridico piuttosto avanzato.

Il senatore [PERILLI](#) (M5S), nel ritenere pertinente l'osservazione del senatore Calderoli, chiede alla Presidenza di verificare se vi sia un orientamento favorevole a proseguire l'esame del disegno di legge costituzionale, a cui - come è noto - il Movimento 5 Stelle annette particolare rilievo, e di nominare eventualmente un nuovo relatore di maggioranza, considerato che attualmente i relatori sono entrambi espressione del Gruppo della Lega.

Il PRESIDENTE ritiene condivisibile la proposta del senatore Perilli. Preliminarmente, tuttavia, bisognerà verificare se vi è un'intesa politica per concludere l'esame del disegno di legge costituzionale.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea la necessità di effettuare una ricognizione di tutti i provvedimenti il cui esame è sospeso da tempo, come i disegni di legge nn. 859 e 602 (Disposizioni in materia di operazioni elettorali).

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S), relatrice sui disegni di legge nn. 859 e 602, assicura che si può procedere all'esame degli emendamenti.

IN SEDE REFERENTE

(1642) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGUSSORI ed altri. - Modifiche all'articolo 132 della Costituzione in materia di validità dei referendum per la fusione di regioni o la creazione di nuove regioni e per il distacco di province e comuni da una regione e la loro aggregazione ad altra regione
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 settembre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, essendosi concluso il ciclo delle audizioni informali, si potrà procedere alla discussione generale.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea che, dalle audizioni, sono emerse indicazioni interessanti su aspetti positivi e criticità del testo. Chiede pertanto al relatore indicazioni su come intenda procedere.

Il relatore [GRIMANI](#) (IV-PSI) sottolinea che, in effetti, molti esperti auditi hanno rilevato l'opportunità di scindere il testo in due parti: una relativa alla fusione di Regioni esistenti o alla creazione di nuove Regioni e l'altra al distacco di Comuni e Province da una Regione e aggregazione a un'altra. Del resto, la prima fattispecie è estremamente rara e particolarmente complessa, a differenza del passaggio di Comuni e Province da una Regione all'altra, che avviene con maggior frequenza. Ritiene quindi opportuno valutare se procedere nel senso proposto dal disegno di legge costituzionale in titolo, a prima firma del senatore Augussori, oppure esaminare la possibilità di adottare soluzioni differenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), considerata la disponibilità del relatore al confronto, propone di nominare un gruppo ristretto di lavoro al riguardo. A suo avviso, infatti, sarebbe opportuno separare le due tematiche, considerato che sulla fattispecie del distacco e aggregazione di Province e Comuni si registra una più ampia condivisione.

Il PRESIDENTE ritiene condivisibile la proposta del senatore Augussori. Considerato che dalle audizioni sono emerse valutazioni differenti, a seconda del livello istituzionale coinvolto, appare evidente la necessità di un'ulteriore riflessione.

Propone, pertanto, di fissare per le ore 14 di giovedì 19 novembre il termine per l'indicazione, da parte

dei Gruppi interessati a prendere parte al gruppo di lavoro, di un proprio rappresentante.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, a motivo della concomitante convocazione della Giunta per il Regolamento, cui appartengono diversi componenti della Commissione, la seduta già convocata per le ore 10,30 di domani, mercoledì 18 novembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL' EMENDAMENTO 1.1000 RIFERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1994

La Commissione, esaminato l'emendamento 1.1000 riferito al disegno di legge in titolo, che prevede la trasfusione nel testo del decreto-legge n. 137 del 2020 delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 149 del 2020, nonché la sua abrogazione, con salvezza degli effetti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- alla lettera *l*):
 - al capoverso «Art. 13-*quater*», comma 3, si segnala che il riferimento dovrebbe essere al fondo di cui al comma 2, anziché al comma 1;
 - al capoverso «Art. 13-*quinquies*», comma 2, si rileva che la disposizione ivi prevista fa riferimento alla "chiusura" delle scuole di ogni ordine e grado, anziché alla "sospensione dell'attività didattica in presenza";
- alla lettera *o*), capoverso «Art. 19-*bis*»:
 - si valuti l'opportunità di integrare la rubrica dell'articolo con il riferimento anche alla procedura di individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive, oltre che al profilo della pubblicazione dei dati inerenti l'emergenza epidemiologica;
 - al capoverso «16-*bis*», si segnala che le disposizioni relative al periodo di efficacia delle ordinanze ministeriali fanno riferimento alle ordinanze "di cui ai commi precedenti", mentre sono invece disciplinate dal secondo periodo del medesimo comma 16-*bis*; analogamente, la disposizione volta a introdurre l'esenzione dall'applicazione delle misure restrittive fa riferimento alle misure "di cui al periodo precedente" invece che al secondo periodo dello stesso comma 16-*bis*;
 - in termini sistematici, si rileva che potrebbe essere stato più corretto introdurre il comma in questione all'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 invece che all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 (c.d. decreto "riaperture");
- alla lettera *p*), capoverso «Art. 22-*bis*»:
 - al comma 1, in merito al riconoscimento ai genitori del diritto al congedo straordinario per alcune fattispecie di sospensione dell'attività didattica in presenza, appare opportuno, sotto il profilo della parità di trattamento, chiarire se trovino applicazione, oltre a quelle previste, anche le altre condizioni poste per i congedi disciplinati dall'articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020;

- al comma 3 e alla rubrica dell'articolo, in merito al riferimento alla "chiusura" delle scuole, si rinvia a quanto già detto a proposito della lettera *l*).

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 212 (pom.) del 12/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 12 GENNAIO 2021
212ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 16,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di proseguire l'esame del disegno di legge n. 852 (vincolo per il legislatore a seguito di referendum abrogativo) e dei disegni di legge nn. 1900 e 1549 (commissione di inchiesta sulla diffusione di informazioni false), sui quali si è già concluso il ciclo di audizioni. Si è concordato altresì di proseguire l'esame del disegno di legge n. 1825 (clausola di supremazia), per completare le audizioni informali: a tale riguardo, si è convenuto di limitare a dieci le ulteriori audizioni da svolgere, con l'intesa che sarà possibile eventualmente modificare l'elenco di quelle già richieste.

Si è concordato inoltre di proseguire l'esame dei disegni di legge n. 1894 (giornata nazionale delle vittime da COVID-19) e n. 953 (diretta telematica sedute consigli comunali e provinciali).

Si è deciso quindi di iniziare l'esame del disegno di legge n. 1932 (riforma decisione pubblica e procedimento amministrativo).

Quanto al disegno di legge n. 1642 (*quorum referendum* art. 132 Costituzione), è stato fissato per le ore 18 di giovedì 14 gennaio il termine entro il quale i Gruppi che ancora non lo avessero fatto potranno indicare il proprio rappresentante nel gruppo di lavoro ristretto.

Infine, con riferimento al disegno di legge n. 1477 (armonizzazione comparti sicurezza e vigili del fuoco), si è stabilito di verificare la possibilità di proseguire l'esame della parte restante del provvedimento, dopo lo stralcio dell'articolo 1, inserito nel decreto-legge n. 76 del 2020 (cosiddetto decreto semplificazioni).

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(1894) Deputato MULE' ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante

dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri
(1861) SALVINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 1° dicembre 2020.

La senatrice **CANTU'** (*L-SP-PSd'Az*), tenuto conto del rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti disposto in Commissione bilancio, nella seduta n. 349 del 18 novembre 2020, formula una nuova proposta nell'auspicio che si possa pervenire a una unanime condivisione sul testo. Preliminarmente, ricorda che, in sede di esame del disegno di legge n. 1994, di conversione in legge dei cosiddetti "decreti ristori", il Governo ha accolto l'ordine del giorno G/1994/50/5-6 con l'impegno a valutare l'opportunità di dare attuazione alla parte dispositiva per l'adozione di tutte le iniziative di propria competenza al fine di riconoscere forme di indennizzo o ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa del COVID-19 in emergenza pandemica, e dunque nell'orizzonte temporale dei decreti ristori, avendo come riferimento quanto disposto in materia dal disegno di legge n. 1861, di cui richiama *per relatio* formale e sostanziale i passaggi fondamentali.

In primo luogo, occorre creare un fondo per erogare una forma di risarcimento e di ristoro in favore di medici ed operatori del settore sanitario e socio-sanitario e per finanziare attività e progetti di ricerca scientifica e tecnologica finalizzati alla cura dell'infezione da COVID-19. In secondo luogo, bisogna assicurare che a medici e operatori del settore sanitario e socio-sanitario, operanti nel settore privato e pubblico, nei casi accertati di infezione da SARS-CoV-2, contratta tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, nello svolgimento del proprio lavoro, sia accordato un congruo risarcimento, sulla base dell'assunto per cui tale infezione deve essere inquadrata e trattata come infortunio sul lavoro, anche ai fini assicurativi, ancorché i suoi effetti si manifestino non immediatamente, salvo sia dimostrato che il contagio sia avvenuto per cause estranee all'attività lavorativa e professionale. Altro aspetto fondamentale, sottolineato nel disegno di legge n. 1861, è assicurare a medici e operatori del settore sanitario e socio-sanitario che, pur a seguito di infezione da SARS-CoV-2 contratta tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 non abbiano ottenuto un risarcimento da parte delle imprese assicurative, un indennizzo da parte dello Stato consistente in un assegno non reversibile. Qualora a causa delle patologie cagionate da infezione da SARS-CoV-2 sia derivata la morte di un medico o di un operatore del settore sanitario e socio-sanitario, è necessario assicurare l'erogazione di un assegno *una tantum* agli aventi causa.

Infine, è indispensabile introdurre un meccanismo di salvaguardia che assicuri la perequazione e chiami le compagnie a far fronte ai loro doveri risarcitori in termini di obbligo *ex lege*, mediante l'inserimento automatico di una clausola generale di contratto, possibilmente retroattiva, che assuma l'evento infettivo "ora per allora" equiparabile a quello violento, dunque sia per l'evento infortunio INAIL che per quello in polizza, non essendoci alcuna diversità in ordine alla relativa qualificazione tecnico-sostanziale.

Chiede pertanto al Presidente, in qualità di relatore - in assenza del rappresentante del Governo - di verificare se in sede di istruttoria del cosiddetto "decreto ristori 5" siano stati stanziati 200 milioni per i ristori alle vittime del COVID, con la previsione della istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 e per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura del COVID-19, alimentato da donazioni liberamente erogate dai lavoratori del settore pubblico e privato che abbiano delegato il proprio datore di lavoro ad effettuare una trattenuta di importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per 15 minuti di lavoro o suoi multipli in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di

COVID-19, fissata per il 18 marzo di ciascun anno.

Qualora la verifica abbia esito positivo, preannuncia il ritiro dei propri emendamenti, auspicando al contempo che il Presidente, nella sua qualità di relatore, presenti un ordine del giorno per recepire le questioni illustrate e impegnare il Governo ad attuare concretamente quanto previsto nei due disegni di legge in esame.

Il PRESIDENTE assicura che si farà carico di chiedere chiarimenti al Governo e di riferire quanto prima alla Commissione, per proseguire l'esame dei provvedimenti in titolo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 307 (pom.) del 22/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 2021
307ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(747) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e CALANDRINI. - *Modifica all'articolo 32 della Costituzione, concernente l'introduzione del diritto di accesso allo sport*
(2262) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Daniela SBROLLINI ed altri. - *Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione dello sport*
(2474) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Caterina BITI. - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di promozione dello sport*
(2478) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGUSSORI. - *Modifica all'articolo 32 della Costituzione in materia di promozione della pratica sportiva*
(2480) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARRUTI ed altri. - *Modifiche agli articoli 32 e 33 della Costituzione per la promozione dell'educazione sportiva*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si sono svolte le audizioni informali e che nel corso dell'Ufficio di Presidenza appena concluso è stata convenuta, come preannunciato, l'istituzione di un Comitato ristretto per la predisposizione di un testo base.

La Commissione prende atto.

Il Comitato ristretto sarà composto, oltre che dal presidente Parrini e dal relatore Grimani, dai senatori Augussori, Biti, Bressa, Malan, Pagano, Ruotolo, Sbroolini e Toninelli.

La prima riunione del Comitato sarà convocata domani pomeriggio, alle ore 15.

(2463) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 5.6 (testo 2), 5.7 (testo 2), 5.9 (testo 2), 5.10 (testo 2), pubblicate in allegato al resoconto.

Riferisce che, in sede di Ufficio di Presidenza, è stata assunta l'unanime determinazione di chiedere al Governo di non far confluire il contenuto del decreto -legge di proroga dello stato di emergenza, di imminente pubblicazione, tramite un emendamento, nel testo del decreto in esame. Ciò è funzionale sia a una rapida conclusione dell'*iter* alla ripresa dei lavori dopo la pausa di fine anno, sia, di conseguenza, a evitare i rischi di una decadenza del provvedimento.

Peraltro sono attese per domani ulteriori decisioni del Governo, che inevitabilmente si tradurranno in un terzo decreto - legge, la cui eventuale trasfusione, a sua volta, nel testo in esame, non sarebbe possibile, poiché determinerebbe una compressione dei tempi ancora meno compatibile con il termine di scadenza del 25 gennaio.

Un cammino di conversione autonomo del decreto di proroga dello stato di emergenza, sarebbe l'opzione più rispettosa delle prerogative parlamentari: a quel punto l'ulteriore decreto che sarà emanato potrebbe agevolmente confluirci, qualora il Governo lo ritenesse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **VITALI** (*FIBP-UDC*) rileva criticamente come le Camere siano private di ogni potere decisionale, ormai completamente avvocato dal Governo.

Il **PRESIDENTE**, al riguardo, nota come lo stesso Parlamento abbia delle responsabilità nella riduzione del proprio prestigio: in tema di legge di bilancio, ricorda infatti come la Commissione abbia dato un parere sugli emendamenti nel quale richiamava, sotto forma di osservazione, la necessità di rispettare quanto disposto dalla legge rinforzata, adottata ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, circa il contenuto della legge di bilancio. Tra gli emendamenti approvati, ciò nonostante, ve ne sono numerosi aventi carattere localistico e micro-settoriale, in violazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, e perciò dello stesso articolo 81 della Costituzione. Per il futuro sarà necessario, in casi simili, dare un parere contrario.

Il **PRESIDENTE** dà quindi conto delle ulteriori determinazioni dell'Ufficio di Presidenza appena conclusosi sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Nelle sedute che saranno convocate a partire dall'11 gennaio prossimo si è concordato di riprendere l'esame dei disegni di legge n. 2310 e connessi (indennità di funzione dei sindaci), n. 1642 (*quorum* referendum art. 132 Costituzione), n. 1477 (armonizzazione comparti sicurezza e vigili del fuoco), n. 1359 (istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto) e 2185 (modifica disciplina Corte dei conti). Sui disegni di legge n. 270 (tutela minori e donne nella comunicazione), n. 1785 (equilibrio di genere nelle cariche pubbliche) e n. 1650 (imprese sociali di comunità) si attendono le proposte dei rispettivi comitati ristretti. Inoltre si avvieranno le audizioni sull'affare assegnato sul segreto di Stato. Riguardo i disegni di legge nn. 1900 (Commissione notizie false) e 897 (videosorveglianza), il cui esame è sospeso da tempo, si è ritenuto di svolgere un'interlocuzione tra i

Gruppi per superare gli elementi di divergenza.

Si è convenuto altresì di iscrivere successivamente all'ordine del giorno il disegno di legge costituzionale n. 2479 (riconoscimento del diritto di accesso alla rete *internet*), ove assegnato, il disegno di legge n. 1444 (Osservatorio nazionale sostegno psicologico personale Forze di polizia), e il disegno di legge n. 2410 (Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro).

In ogni caso, alla ripresa dei lavori e sulla base del calendario di gennaio dell'Assemblea nonché del Parlamento in seduta comune, si terrà un ulteriore Ufficio di Presidenza per meglio definire la programmazione.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S) informa che, quanto al disegno di legge n. 1650, ha già predisposto una bozza di testo che sarà inviato ai componenti del Comitato ristretto.

CONVOCAZIONE COMITATO RISTRETTO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Comitato ristretto per l'esame congiunto dei disegni di legge costituzionale nn. 747 e connessi (sport in Costituzione) è convocato domani, 23 dicembre, alle ore 15.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta, già convocata domani, 23 dicembre, alle ore 9, non avrà luogo. Comunica altresì che un'ulteriore seduta è convocata domani, alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2463](#)

Art. 5

5.6 (testo 2)

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#)

All comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

5.7 (testo 2)

[Vitali](#)

All comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni

previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

5.9 (testo 2)

[Garnero Santanchè](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e *c-bis*), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

5.10 (testo 2)

[Quagliariello](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e *c-bis*), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

